



R E G I O N E P I E M O N T E P R O V I N C I A D I B I E L L A  
C O M U N E D I R O P P O L O

Reg. ord. N.07/2021

**ORDINANZA:**

**OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI E PULIZIA TERRENI INCOLTI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione, situata su terreno privato ai lati della via pubblica, lungo il ciglio stradale, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, oltre al rischio di abbattimento causato dalle neviccate, piogge e forte vento, con ostruzione e pericolo per il transito della sede viabile.

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco n.05/2018 del 17/05/2018;

**VISTA** l'Ordinanza della Provincia di Biella n. 11 del 20/01/2021 per quanto riguarda le strade provinciali.

**PRESO ATTO** della necessità di emettere un provvedimento a carattere di contingibilità ed urgenza, che spieghi in modo dettagliato il comportamento e gli obblighi che i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito, devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

**CONSIDERATO CHE COSTITUISCONO** grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale:

- siepi** che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi** sulla sede viaria, di **pianze poste** a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- pianze radicate** in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- pianze**, radicate in giardini, aree incolte, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (neve, pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**VERIFICATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti siepi e seminativi), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che alla osservanza

delle disposizioni vigenti, tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

#### **VISTI**

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, e 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, e 896 del Codice Civile;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- l'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**RILEVATA** la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale, sulle strade classificate provinciali, comunali e vicinali, aperte al pubblico transito, nel territorio del Comune di Roppolo.

### **ORDINA**

**TUTTI I PROPRIETARI DI PIANTAGIONI (ALBERI, ARBUSTI, SIEPI, RAMPICANTI E SEMINATIVI) POSTE A DIMORA IN TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROPPOLO, NELL'AMBITO DELLE FASCE DI RISPETTO A TUTELA DELLE STRADE, COME INDIVIDUATE AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA, PER QUANTO APPLICABILI DOVRANNO PROVVEDERE**

- 1) **al taglio** delle piante ad alto fusto che, in proiezione, in caso di caduta possano interessare la sede viaria
- 2) **al taglio** dei rami delle piante radicate nei propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero nascondono o limitano la visibilità di curve o segnali stradali, restringono o danneggiano le strade, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità delle strade;
- 3) **alla potatura** delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- 4) **alla rimozione** immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, oltre alla successiva accurata pulizia del fondo stradale interessato dall'evento;
- 5) **a distanziare** i seminativi dal ciglio della strada in corrispondenza delle curve, al fine di non impedire la corretta visibilità stradale.

### **DISPONE**

**A) GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEI FONDI CONFINANTI CON STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI APERTE AL PUBBLICO TRANSITO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON OGNI URGENZA.**

**In caso di mancata ottemperanza, si procederà senza ulteriore avviso** all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, **nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità CIVILI E PENALI per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza**, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

La presente Ordinanza sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio digitale del Comune di Roppolo, nonché affissa nelle bacheche comunali ed all'interno degli edifici pubblici;

### RICORDA

**CHE QUALORA IL PROPRIETARIO NON DOVESSE OTTEMPERARE A QUANTO SOPRA ORDINATO AL PUNTO A), I LAVORI SARANNO ESEGUITI D'UFFICIO E LE SPESE SOSTENUTE SARANNO IMPUTATE A SUO CARICO E RISCOSE NELLE FORME PREVISTE DALLE VIGENTI LEGGI, FACENDO COMUNQUE SALVA L'APPLICAZIONE DELLE ULTERIORI SANZIONI PREVISTE IN CASO DI NON OTTEMPERANZA AL CODICE PENALE.**

### AVVERTE

1) Gli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto;

**2) LE TRASGRESSIONI ALL'ART. 29 DEL D.LGS 30 APRILE 1992 N. 285 E SMI, SONO SOGGETTE AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DA EURO 173,00 AD EURO 695,00.**

3) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo comunale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

### RICORDA INOLTRE CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

### RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, locatario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc., **sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

**Dalla residenza comunale Li, 31 maggio 2021**

 Il Sindaco  
Renato Corona  
